

**STATUTO**  
**"Mastitis Council Italia (MCI)"**

**Articolo 1 – Generalità**

Il presente Statuto regola la vita associativa del “Mastitis Council Italia (MCI)”.  
Ad esso è tenuto a conformarsi ogni associato pena la decadenza dalla qualità di associato.  
Ogni modifica deve avvenire, pena nullità degli atti, secondo quanto previsto dal Titolo X.  
Per quanto non stabilito dal presente Statuto, valgono le norme generali previste dalla legislazione vigente.  
Qualsiasi disposizione del presente Statuto in contrasto con inderogabili norme della legislazione nazionale è nulla.

**Titolo I : NORME GENERALI**

**Articolo 2 – Denominazione**

Viene costituita l'Associazione denominata: “Mastitis Council Italia (MCI)” in seguito chiamata MCI.

**Articolo 3 – Sede**

L'MCI ha sede presso il Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria – Sezione di Malattie Infettive, Via Celoria 10, 20133 Milano, salvo che non venga deciso altrimenti in corso di Assemblea ordinaria o straordinaria, su proposta del Presidente, a maggioranza di due terzi degli Associati attivi presenti o rappresentati per delega.

**Articolo 4 – Anno dell'Associazione**

Le cariche dell'Associazione e l'anno finanziario decorrono dal 1° Gennaio di ogni anno

**Articolo 5 – Adesioni**

L'MCI è affiliata al National Mastitis Council (NMC) con sede negli USA

**Titolo II : FINALITÀ ED OBIETTIVI**

**Articolo 6 – Missione dell'MCI**

L'MCI promuove la ricerca e fornisce istruzione al fine di aiutare i produttori di latte a ridurre la prevalenza delle mastiti e a migliorare la qualità del latte e dei prodotti lattiero - caseari.

Le attività principali sono:

- a. fornire un forum per lo scambio e l'interpretazione delle informazioni;
- b. identificare, favorire e incoraggiare la ricerca e un'appropriata istruzione ed aggiornamento nei settori di interesse dell'MCI;
- c. sviluppare, organizzare, comunicare informazione ai produttori di latte, all'industria, ai gruppi professionali.

Dato che l'MCI comprende persone di diversa estrazione culturale e professionale, l'MCI deve occuparsi delle diverse istanze. I comitati tecnico-scientifici forniscono i forum appropriati per valutare e discutere queste istanze, le quali risulteranno in iniziative con le quali l'MCI adempirà alla propria missione.

### **Titolo III : ASSOCIATI**

#### **Articolo 7 – Generalità e Diritti**

L'Associazione è aperta a individui, aziende, enti, associazioni, fondazioni e organizzazioni interessate all'industria del latte e dei prodotti lattiero - caseari

Sono previste 4 categorie di Associati, come definite nei successivi articoli 8,9,10 e 11:

- a. Fondatore;
- b. Sostenitore
- c. Ordinario;
- d. Onorario.

#### **Articolo 8 – Associati Fondatori**

Sono Associati Fondatori i Membri che hanno costituito l'MCI, e tutti coloro che abbiano fatto richiesta di far parte delle compagnie dell'associazione entro 15 giorni dalla costituzione della stessa, previo parere favorevole di tutti gli altri associati fondatori.

#### **Articolo 9 – Associati Sostenitori**

Sono Associati Sostenitori, ogni individuo, azienda, cooperativa, associazione che svolge la propria attività a livello nazionale o internazionale e che si associa all'MCI.

Gli Associati Sostenitori hanno diritto a 2 associazioni individuali per le quali dovranno essere indicati i relativi nominativi.

L'Associato Sostenitore dovrà indicare alla Segreteria il nome della persona che rappresenterà il contatto tra MCI e l'Associato Sostenitore. Tale persona sarà anche quella che potrà esercitare il diritto di voto dell'Associato Sostenitore.

#### **Articolo 10 – Associati Ordinari**

Associato Ordinario è ogni individuo che abbia i requisiti indicati all'articolo 7 e che sia in regola con il pagamento delle quote associative.

#### **Articolo 11 - Associati Onorari**

Sono Associati Onorari quelli ai quali, per particolari titoli di benemeranza acquisiti negli ambiti previsti tra le finalità e gli obiettivi dell'MCI, viene conferito tale stato, con voto dell'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo o di almeno 10 (dieci) associati.

Sono esclusi della possibilità di nomina ad Associato Onorario gli associati attivi.

#### **Articolo 12 – Perdita della qualità di Associato**

Le qualità di associato si perde per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- espulsione per mancato rispetto degli interessi dell'Associazione;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

#### **Articolo 13 – Sospensione**

Qualora l'Associato venga rinviato a giudizio per reato che contrasti con le finalità della Associazione e/o la dignità dell'esercizio della professione, deve essere sospeso fino alla conclusione del procedimento giudiziario con sentenza non più impugnabile. Ove vi sia assoluzione, viene a cessare il provvedimento di sospensione.

#### **Articolo 14 – Espulsione dall'MCI**

L'Associato che:

- non osservi le norme dello Statuto
- non rispetti gli interessi dell'Associazione
- sia condannato in via definitiva per reato che contrasti con le finalità dell'Associazione e/o la dignità dell'esercizio della professione
- 

viene espulso dall'MCI con provvedimento adottato dal Comitato Esecutivo che deve darne comunicazione agli Associati.

Attraverso il provvedimento di espulsione l'Associato può ricorrere all'Assemblea degli Associati dandone comunicazione scritta al Presidente dell'MCI entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione.

L'assemblea, sentite le argomentazioni, delibera con maggioranza semplice degli Associati votanti.

#### **Articolo 15 – Comunicazioni alla segreteria**

L'Associato deve tempestivamente comunicare alla Segreteria dell'MCI ogni cambiamento di dimora, di sede dell'attività lavorativa o di attività.

Devono parimenti essere comunicate alla Segreteria tutte le notizie che possono interessare la vita dell'MCI.

### **Titolo IV : ORGANI DELL'MCI**

#### **Articolo 16 – Generalità**

Sono organi dell'MCI

- a. l'Assemblea degli Associati
- b. Il Comitato Esecutivo
- c. Il Presidente
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e. I Comitati tecnico-scientifici

#### **Articolo 17 – Assemblea degli Associati**

L'Assemblea annuale degli Associati costituisce il momento più importante della vita associativa. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, unitamente alla relazione dei bilanci.

L'Assemblea si svolge, di norma, nel corso del Congresso Scientifico annuale, e le si deve dedicare un periodo di tempo tale da permettere la più ampia discussione dei temi dell'associazione.

La sede dell'Assemblea potrà essere stabilita, secondo le modalità riportate nel presente Statuto, in ogni sede opportuna.

Il Comitato Esecutivo deve rendere disponibile per l'espletamento dell'Assemblea un periodo di almeno 120 minuti. L'Assemblea di prima convocazione sarà valida con la presenza di almeno il 50% degli Associati e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea di seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

#### **Articolo 18 – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea delibera :

- a. sulla determinazione delle quote associative;
- b. sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- c. sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- d. sulla nomina dei componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Tesoriere
- e. su quant'altro alla stessa demandato dalla legge o dal Consiglio

#### **Articolo 19 – Contenuto della convocazione**

La convocazione dell'Assemblea degli Associati può avvenire tramite lettera di convocazione individuale o mediante eventuale "Newsletter" o rivista dell'Associazione, spediti al recapito comunicato dall'Associato alla Segreteria dell'MCI almeno novanta giorni prima della data prevista.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prima e seconda convocazione e i seguenti punti dell'ordine del giorno:

- a. approvazione del verbale della precedente Assemblea;
- b. relazione del Presidente e/o Segretario e/o Tesoriere;
- c. indicazione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, se previsto ed opportuno;
- d. la voce "varie ed eventuali".

#### **Articolo 20 – Proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno**

E' possibile per gli Associati inserire all'Ordine del Giorno argomenti di particolare interesse per l'Associazione. La richiesta, sottoscritta da almeno 10 Associati, deve pervenire al Comitato Esecutivo un mese prima della data fissata per l'Assemblea, in modo da essere inserita all'ordine del giorno.

Nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta dal numero di Associati previsto e/o non avvenga nei termini previsti, ma comunque entro 24 ore dall'inizio dell'Assemblea, l'argomento potrà essere messo in discussione alla voce "varie ed eventuali".

Nel caso di argomenti segnalati solo in corso dei lavori assembleari, essi potranno comunque essere discussi alla voce "varie ed eventuali", sempre che l'argomento rivesta particolare interesse per l'Associazione e l'Assemblea si dichiari disposta a trattarlo.

#### **Articolo 21 – Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'MCI o, in sua assenza o impedimento, dal VicePresidente o, in subordine, dal Membro più anziano del Comitato Esecutivo.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario dell'MCI o, in sua assenza o impedimento, su proposta del Presidente dell'Assemblea, da un segretario avente competenza per quella sola Assemblea.

#### **Articolo 22 – Ordine dei lavori**

Lo svolgimento dei lavori Assembleari deve avvenire nel rispetto dell'Ordine del giorno, con la seguente priorità temporale:

- a. approvazione del verbale precedente;
- b. relazione del Presidente e/o del segretario e/o del Tesoriere;
- c. eventuale nomina della commissione elettorale e presentazione dei candidati alle elezioni del Comitato Esecutivo (nel caso in cui l'Assemblea sia coincidente con il rinnovo delle cariche dell'associazione);
- d. discussione di argomenti previsti all'ordine del giorno della convocazione;
- e. varie ed eventuali.

#### **Articolo 23 – Interventi**

In corso di discussione tutti gli Associati possono intervenire, sugli argomenti posti all'ordine del giorno o quelli in discussione alla voce "varie ed eventuali".

#### **Articolo 24 – Modalità delle votazioni e maggioranze**

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo che per le elezioni alle cariche sociali, per argomenti che riguardino singole persone o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti; in tal caso le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza semplice degli Associati votanti salvo che lo Statuto non richieda una maggioranza diversa.

Nel corso dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria degli Associati sono ritenuti validi, oltre a quelli di persona, i voti per delega.

La delega, per essere valida, deve essere presentata od inviata per iscritto e contenere:

- a. gli estremi del Delegante;
- b. dell'Associato delegato;
- c. la data ed il luogo dell'Assemblea regolarmente indetta;
- d. gli eventuali limiti della delega.
- e.

In assenza di limiti, la delega si intende incondizionata.

Ciascun associato, indipendentemente dal ruolo o carica, non può essere portatore di più di tre deleghe.

Prima dell'inizio dell'Assemblea le deleghe devono essere depositate presso il Segretario dell'MCI che provvede a registrarle.

Qualora un associato si presenti con un numero di deleghe superiore al limite previsto, vengono ritirate dal Segretario quelle eccedenti il numero previsto, a scelta dell'Associato.

I membri del Comitato Esecutivo, qualora venga superato il limite individuale di deleghe previste, affidano le deleghe eccedenti al Segretario che provvede a distribuire agli Associati indicati dal latore delle stesse in corso di Assemblea redigendo il verbale di affidamento.

Non sono valide le deleghe degli Associati, delegante e delegato, che non siano in regola con il versamento delle quote sociali.

Il segretario cessa le operazioni di accettazione, registrazione e distribuzione delle deleghe nel momento in cui il Presidente dichiara aperta l'Assemblea.

#### **Articolo 25 – Voto a scrutinio segreto in corso di Assemblea**

Qualora sia necessario procedere a votazioni a scrutinio segreto, il Presidente comunica all'Assemblea l'orario della votazione. A ciascun Associato presente viene distribuita dal Segretario una scheda che, all'ora o nel periodo di tempo stabiliti, verrà nominalmente depositata nell'urna dinanzi al Presidente ed al Segretario.

Si ritiene approvata la mozione che raccolga la maggioranza semplice dei voti validamente espressi (schede bianche e nulle comprese) tra quanti Associati hanno ritirato la scheda nel periodo che intercorre tra indizione della votazione da parte del Presidente e votazione stessa.

Per la votazione a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe.

Qualora si rendesse necessario, l'Assemblea, su proposta del Presidente, stabilirà particolari o diverse condizioni procedurali alle quali attenersi per l'espletamento del voto a scrutinio segreto; l'Assemblea delibererà con maggioranza semplice.

#### **Articolo 26 – Assemblea straordinaria**

Un'Assemblea straordinaria può essere convocata, con almeno un mese di preavviso, secondo i modi previsti dagli articoli 17,19 e 20 del presente Statuto su iniziativa del Presidente, del Comitato Esecutivo o di un quinto degli Associati attivi che ne facciano richiesta scritta al Comitato Esecutivo indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto con le maggioranze previste all'articolo 17.

### **Articolo 27 – Presidente**

Il Presidente dell'MCI viene eletto, secondo le modalità previste dallo Statuto, dal Comitato Esecutivo nel corso della prima riunione.

Il Presidente eletto entra in carica all'inizio dell'anno solare immediatamente successivo alle elezioni.

Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza legale dell'MCI;
- b. convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
- c. cura che la Segreteria e la Tesoreria assolvano i compiti a loro affidati;
- d. redige la relazione tecnica, scientifica e finanziaria da sottoporre all'Assemblea;
- e. cura personalmente o attraverso un proprio delegato i rapporti con Società, Enti o Organizzazioni italiane ed estere;
- f. a sua discrezione può affidare incarichi speciali ad altri Associati, anche Onorari, o a non Associati;
- g. esercita tutte le attribuzioni demandate al Presidente dallo Statuto, dal Comitato Esecutivo e dall'Assemblea degli Associati.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal VicePresidente o, in subordine, dal membro più anziano del Comitato Esecutivo.

### **Articolo 28 – VicePresidente**

Il VicePresidente, eletto secondo le modalità previste dallo Statuto per l'elezione dei membri del Comitato Esecutivo e per l'attribuzione delle cariche sociali, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, svolgendo le funzioni attribuitegli dallo Statuto.

### **Articolo 29 – Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto secondo le modalità previste dallo Statuto per l'elezione dei membri del Comitato Esecutivo e per l'attribuzione delle cariche dell'associazione.

Il Tesoriere:

- a. provvede alla riscossione delle quote associative;
- b. custodisce ed amministra secondo le indicazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo le somme riscosse;
- c. provvede all'accensione di conti correnti intestati all'MCI presso Istituti di Credito o Uffici Postali;
- d. emette assegni sull'avere creditorio;
- e. dà disposizioni di pagamento o di credito a favore di terzi,
- f. provvede ad eseguire i pagamenti dell'MCI secondo le previsioni del bilancio e su indicazione del Presidente e/o del Comitato Esecutivo;
- g. redige i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre al Comitato Esecutivo e all'Assemblea degli Associati.

La sede della Tesoreria dell'MCI è quella eletta dal Tesoriere pro - tempore.

Su proposta del Presidente, del Comitato Esecutivo o su istanza scritta rivolta al Presidente da parte di almeno 10 Associati, può essere posto in votazione nel corso dell'Assemblea annuale l'affidamento della Tesoreria a Società o Enti esterni all'MCI. La proposta viene accolta se raggiunge il consenso della maggioranza semplice degli Associati presenti o rappresentati. In tal caso l'assemblea definisce anche ruolo e modalità di nomina del Tesoriere.

### **Articolo 30 – Composizione del Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, Vice presidente, Tesoriere, Segretario e dai Coordinatori dei comitati tecnico-scientifici.

Il numero dei componenti del Comitato Esecutivo non può essere inferiore a 5 e non superiore a 12.

Il Comitato Esecutivo dovrà essere composto, nei limiti del possibile, in modo da tener conto delle diverse componenti presenti nell'Associazione.

Almeno due membri del Comitato Esecutivo dovranno essere rappresentanti dagli Associati sostenitori.

### **Articolo 31 – Compiti del Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo attua le decisioni dell'Assemblea ed inoltre:

- a. Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b. Fissa le date delle Assemblee e dei Congressi, curandone lo svolgimento;
- c. Delibera sull'ammissione dei nuovi Associati;
- d. Formula l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e. Approva i bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea;
- f. Provvede alla sostituzione dei Membri del Comitato Esecutivo dimissionari o decaduti;
- g. Propone variazioni dello Statuto nei limiti fissati dallo Statuto stesso;
- h. Gestisce tutte le problematiche inerenti l'assetto e l'attività dell'MCI previste dallo Statuto o affidate dall'Assemblea degli Associati;
- i. Propone le quote annuali di iscrizione all'MCI da sottoporre all'Assemblea;
- j. Da esecuzione alle deliberazioni o a qualunque altro compito ad esso demandato.

### **Articolo 32 – Riunioni, convocazione e quorum del Comitato esecutivo**

Le riunioni del Comitato Esecutivo dovranno essere tenute su convocazione del Presidente o della maggioranza assoluta del Comitato.

La maggioranza semplice dei componenti presenti rappresenteranno il numero necessario per avere il quorum necessario a convalidare la riunione.

### **Articolo 33 – Poteri ed autorità**

Il Comitato Esecutivo può creare e sciogliere i comitati tecnico-scientifici, affidare compiti e rappresentanza e poteri ai comitati come necessario o richiesto.

Il Comitato Esecutivo nomina i coordinatori dei comitati tecnico-scientifici ed approvare le domande presentate dai nuovi Associati.

Il Comitato Esecutivo può anche instaurare delle Task Forces su specifici temi. Il coordinatore di tali Task Forces sarà nominato dal Presidente.

### **Articolo 34 – Segretario**

Il segretario è una persona nominata dal Comitato Esecutivo e approvata dall'Assemblea degli Associati che agisce come gestore dell'MCI, svolgendo tutti i compiti necessari al normale svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Le spese per la gestione della Segreteria, salvo che non venga diversamente stabilito dall'Assemblea, sono a carico dell'MCI e figurano nei bilanci annuali.

## **Titolo V : COMITATI TECNICI E COORDINAMENTO DI AREA E DI PROGRAMMA**

### **Articolo 35 – Comitati tecnico-scientifici**

Ogni comitato tecnico scientifico prevede la presenza di un coordinatore, di un segretario e di un numero variabile di Associati (minimo 2 massimo 10).

Tutti gli Associati in regola con la quota associativa possono essere membri di uno o più comitati tecnico-scientifici.

Le nomine per i membri del comitato devono essere presentate al Comitato Esecutivo almeno 30 gg prima dell'Assemblea annuale e devono essere presentate da almeno 5 Associati effettivi. All'atto della formazione dell'MCI sono creati i seguenti comitati permanenti:

- a. Mungitrici e Mungitura
- b. Terapia
- c. Qualità latte
- d. Disinfettanti
- e. Marketing & Programmazione
- f. Educazione e divulgazione

All'interno di ciascun comitato potranno essere creati dei sottogruppi per occuparsi di temi specifici che ricadano negli scopi del comitato stesso.

I sottogruppi ed il loro rapporteur sono nominati dal coordinatore del comitato. I membri del sottogruppo devono essere Associati dell'MCI, ma non essere necessariamente membri di un comitato tecnico-scientifico.

La creazione del sottogruppo non richiede l'approvazione del Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 36 – Struttura dei comitati tecnico-scientifici**

Ogni comitato dovrà avere una specifica missione :

- a. dato che i comitati sono creati dal Comitato Esecutivo, la missione sarà descritta dal Comitato Stesso;
- b. tale missione dovrà descrivere perché un comitato è stato creato e da ciascuna missione il Comitato svilupperà gli obiettivi specifici che guideranno le proprie attività;
- c. la missione di ciascun Comitato dovrà essere valutata periodicamente ed eventualmente aggiornata, previa approvazione del Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 37 – Coordinatori comitati tecnico-scientifici**

Il Coordinatore tecnico-scientifico deve essere un associato ordinario o un rappresentante di un associato sostenitore, in regola con i pagamenti.

I Coordinatori tecnico-scientifici vengono nominati dal Comitato Esecutivo su proposta del comitato stesso, per un periodo di 3 anni e non potranno servire in tale ruolo per più di due mandati consecutivi.

Si dovrà provvedere affinché almeno un terzo dei Coordinatori vengano rinnovati ad ogni Assemblea annuale, a decorrere dal 2° triennio di vita della Associazione.

I Coordinatori dei Comitati dovranno riferire periodicamente e comunque almeno all'Assemblea annuale sull'attività del Comitato stesso.

#### **Articolo 38 – Task Force**

Si definisce Task Force un gruppo appositamente creato per svolgere un compito ben definito negli obiettivi e nei tempi operativi che viene costituito dal Comitato Esecutivo con membri nominati dal Presidente.

La Task Force decade automaticamente al termine del tempo previsto per svolgere il compito affidatole.

### **Titolo VI : COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Articolo 39 – Composizione e funzioni**

Il collegio dei Revisori dei conti, se eletto, è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel corso della prima seduta il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.



Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi previsti dallo Statuto, oppure su sollecitazione o segnalazione scritta e firmata anche di un solo Associato.

## **Titolo VII: ELEZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO**

### **Articolo 40 – Commissione elettorale**

Nel corso dell'Assemblea coincidente con il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente pone all'ordine del giorno la nomina di una Commissione Elettorale composta da tre scrutatori.

La nomina della commissione elettorale avviene per voto palese su proposta complessiva avanzata dal Presidente dell'Assemblea.

In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea dei nominativi proposti dal Presidente, l'Assemblea designa direttamente per voto palese la composizione della commissione elettorale.

La commissione elettorale redige un verbale dei lavori svolti, sottoscritto dai tre membri e depositato agli atti presso la Segreteria dell'MCI.

La commissione nomina al suo interno un Segretario per la redazione del verbale dei lavori.

In caso di divergenze sulle decisioni adottate vale la decisione presa dalla maggioranza degli appartenenti alla commissione elettorale.

### **Articolo 41 – Requisiti dei candidati**

Sono eleggibili nel Comitato Esecutivo gli Associati fondatori ed gli Associati Ordinari attivi, regolarmente iscritti all'MCI da almeno un triennio.

I consiglieri uscenti sono rieleggibili, consecutivamente, solo per un secondo triennio.

Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presidente o al VicePresidente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea nell'ambito della quale sono state indette le elezioni, sottoscritte da almeno 5 Associati Ordinari attivi o Fondatori e dall'interessato per accettazione e corredate dal breve curriculum dell'interessato.

Ogni Associato può presentare al massimo 3 candidature.

Il Comitato Esecutivo ha facoltà di presentare un massimo di 7 candidature. Anche in questo caso i candidati dovranno formalizzare la loro accettazione alla candidatura.

### **Articolo 42 – Votazioni**

Il voto avviene per scrutinio segreto.

In Assemblea verranno presentati i candidati per l'elezione alle cariche sociali e verrà data lettura da parte di uno dei soci proponenti o di un membro del Comitato Esecutivo del Curriculum personale, indicando anche il nome dei soci che hanno proposto la candidatura.

I candidati devono essere presentati in Assemblea al momento della loro presentazione pena l'esclusione della candidatura.

Al termine dell'Assemblea viene insediata la Commissione Elettorale di cui all'art.38 che procede alla distribuzione delle schede agli Associati regolarmente iscritti, stabilendo i criteri più opportuni per garantire il corretto svolgimento delle votazioni.

Il periodo entro il quale restano aperti i seggi viene indicato dal Presidente del Comitato Esecutivo sulla base di criteri stabiliti in ambito assembleare.

Le schede per la votazione saranno prestampate con indicati, in ordine alfabetico, i nomi dei candidati.

Hanno diritto di voto gli Associati Ordinari attivi ed gli Associati Fondatori.

Non saranno ammessi i voti assegnati agli Associati non candidati in maniera ufficiale.

Le votazioni avverrà apponendo sulla scheda una croce che indichi in modo preciso ed univoco i nominativi prescelti.

Sono consentite al massimo 5 preferenze, in caso di numero maggiore la scheda verrà annullata.

Vengono eletti nel Comitato Esecutivo i primi 4 candidati votati.

#### **Articolo 43 – Divieto di candidature ad altre cariche prima della fine del mandato**

L'Associato dell'MCI che rivesta cariche in seno al Comitato Esecutivo non può assumere cariche in Società, Enti od Organizzazioni che operino in contrasto con interessi e finalità statutarie dell'MCI od in contrapposizione ad iniziative dell'MCI.

L'assunzione di tali cariche implica il decadimento da membro del Comitato Esecutivo deliberato dal Consiglio stesso a maggioranza di voti.

Avverso al decadimento, l'Associato può ricorrere all'Assemblea degli Associati che decide a maggioranza con voto palese.

### **Titolo VIII : SOSTITUZIONE DELLE CARICHE**

#### **Articolo 44 – Sostituzione del Presidente**

Vale quanto previsto all'articolo 32 del presente Statuto.

In caso di vacanza per qualunque motivo della carica del Presidente, il Comitato Esecutivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo articolo 48.

#### **Articolo 45 – Sostituzione del VicePresidente**

In caso di assenza o di impedimento temporanei del VicePresidente, il Presidente nomina pro - tempore un membro del Comitato Esecutivo in carica.

In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di VicePresidente, il Comitato Esecutivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo articolo 48.

#### **Articolo 46 – Sostituzione del Tesoriere**

In caso di assenza od impedimento temporanei del Tesoriere, il Presidente nomina pro-tempore un membro del Comitato Esecutivo in carica.

In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di Tesoriere, il Comitato Esecutivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina dei non eletti, come previsto dal successivo articolo 48.

#### **Articolo 47 – Sostituzione del Segretario**

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, il Presidente nomina pro - tempore un membro del Comitato Esecutivo in carica.

In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di Segretario, il Comitato Esecutivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina dei non eletti, come previsto dal successivo articolo 48.

#### **Articolo 48 – Sostituzione di un membro del Comitato Esecutivo**

In caso di vacanza permanente per qualunque motivo di un posto di Membro del Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo stesso procede alla nomina del primo dei non eletti alle ultime elezioni per il rinnovo del Comitato Esecutivo.

## Titolo IX : FINANZE

### **Articolo 49 – Bilancio delle Attività dell'Associazione**

Almeno una volta l'anno il Comitato Esecutivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 31 Dicembre di ciascun anno l'assemblea degli Associati è convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

### **Articolo 50 – Quota associativa**

Sono tenuti alla corresponsione delle quote di iscrizione annuale gli Associati Fondatori ed gli Associati Ordinari.

Non sono tenuti alla corresponsione gli Associati Onorari.

L'ammontare della quota annuale di iscrizione all'MCI è fissato annualmente nel corso dell'Assemblea ordinaria degli Associati su proposta del Comitato Esecutivo.

Tutti gli Associati sono tenuti ad effettuare il versamento della quota sociale entro l'anno al quale la quota stessa si riferisce. Al momento dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria o di una Assemblea straordinaria mantengono la qualifica degli Associati attivi solo coloro che siano in regola con i versamenti dell'anno durante il quale l'Assemblea stessa si svolge.

Le modalità di versamento della quota vengono stabilite dal Comitato Esecutivo.

La quota sociale da diritto:

- a. al ricevimento gratuito degli Atti relativi al Congresso annuale;
- b. al ricevimento gratuito degli Atti relativi a giornate, corsi, seminari e qualunque altra iniziativa organizzata e patrocinata dall'MCI per i quali siano previsti gli Atti stessi;
- c. ad accedere ai locali di qualunque iniziativa scientifica e culturale organizzata direttamente dall'Associazione salvo che non sussistano particolari condizioni, obblighi o vincoli.

All' Associato che si iscriva per la prima volta all'MCI dalla Segreteria deve inoltre essere inviata una copia dello Statuto.

### **Articolo 51 - Fondi**

I fondi dell'MCI sono costituiti dalle quote annuali di iscrizione versate dagli Associati.

Fanno parte integrante del patrimonio i contributi che venissero eventualmente assegnati alla società dagli Ordini, da Enti Pubblici e Privati, da eventuali donazioni o liberalità.

Il patrimonio dell'MCI è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative;
- b. dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c. da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale, quali i contributi che venissero eventualmente assegnati alla società dagli Ordini, da Enti Pubblici e Privati.

L'accettazione di tali contributi è subordinato a deliberazione del Comitato Esecutivo che ne informa l'Assemblea.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versamento all'Associazione a titolo di versamento.

#### **Articolo 52 – Remunerazione delle cariche sociali, spese di viaggio, di rappresentanza, diarie**

Qualunque carica in seno alla MCI è a titolo gratuito, salvo che diversamente deliberato dall'Assemblea.

E' facoltà del Comitato Esecutivo di rimborsare le spese sostenute e documentate per gli Associati che ricoprono cariche nel Comitato Esecutivo o in altri organi societari o che svolgano compiti ufficialmente assegnati dal Comitato Esecutivo o dall'Assemblea.

#### **Articolo 53 – Deposito dei fondi**

Il luogo dove devono essere depositati i fondi dell'MCI e le modalità di amministrazione sono demandati al Tesoriere che deve redigere annualmente i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre all'Assemblea annuale degli Associati.

#### **Articolo 54 – Progetti speciali**

Le somme eventualmente raccolte od assegnate per progetti speciali non fanno parte del fondo dell'MCI e devono essere contabilizzate a parte dal Tesoriere e rendicontate nel corso dell'Assemblea annuale degli Associati.

### **Titolo X : MODIFICHE DELLO STATUTO**

#### **Articolo 55 - Proponibilità**

Proposte di modifiche allo Statuto dell'MCI devono essere presentate per iscritto al Presidente a firma di almeno un quinto dei Soci o dalla maggioranza del Comitato Esecutivo.

Le proposte di modifica allo Statuto devono comunque essere formalizzate almeno due mesi prima dell'Assemblea per poter essere inserite nel relativo ordine del giorno.

#### **Articolo 56 – Approvazione**

Il Presidente sottopone la proposta di modifica dello Statuto all'Assemblea che delibera con maggioranza di due terzi degli Associati presenti o validamente rappresentati.

Le modifiche eventualmente approvate divengono immediatamente esecutive salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria annuale può essere dato mandato al Comitato Esecutivo di predisporre variazioni allo Statuto secondo criteri approvati a maggioranza semplice dall'Assemblea. Per divenire esecutive, le modifiche allo Statuto devono essere approvate nella successiva Assemblea con le modalità previste dal primo comma del presente articolo.

### **Titolo XI : SCIOGLIMENTO DELLA MCI**

#### **Articolo 57 – Condizioni**

L'MCI può deliberare il proprio scioglimento nel corso di un'Assemblea straordinaria convocata su richiesta del Comitato Esecutivo o di almeno un terzo degli Associati.

La delibera di scioglimento è validamente adottata con la maggioranza di cinque sesti dei voti degli Associati attivi presenti o rappresentati per delega.

#### **Articolo 58 – Scioglimento obbligatorio**

L'MCI deve sciogliersi se il numero degli Associati attivi si riduce a meno di quindici, a decorrere dal 2°

triennio di vita dell'Associazione.

#### **Articolo 59 – Devoluzione dei fondi**

In caso di scioglimento dell'MCI per qualsiasi causa, i fondi eventualmente esistenti saranno devoluti alla Caritas Italiana della sede stabilita dal Tesoriere in carica al momento dello scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Titolo XII : ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E CULTURALI**

#### **Articolo 60 – Congresso annuale**

Salvo diversa indicazione dell'Assemblea, il Congresso viene svolto annualmente. Sede e periodo di svolgimento del Congresso vengono deliberati dall'Assemblea degli Associati su proposta del Comitato Esecutivo.

Qualora l'organizzazione del Congresso venga demandata ad enti od organizzazioni esterne, le eventuali rimanenze attive risultanti dall'organizzazione del Congresso verranno versati all'MCI.

L'MCI si assume l'onere di eventuali passività derivanti dall'organizzazione del Congresso annuale solo qualora sia rappresentata nel Comitato Organizzatore da almeno il Segretario ed il Tesoriere o un Consigliere indicato dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 61 – Atti del Congresso annuale**

Gli atti del Congresso sono a carico dell'MCI e vengono distribuiti a tutti gli Associati attivi ed agli Associati Fondatori.

Il versamento della quota da parte di un nuovo Associato per anni precedenti a quello di iscrizione all'MCI dà diritto ai corrispondenti Atti dei Convegni annuali solo se disponibili presso la Segreteria dell'MCI.

Le giacenze di volumi di atti relativi ad anni precedenti gli ultimi due, compreso quello in corso, potranno essere smaltite dal Segretario dell'MCI, secondo indicazioni del Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 62 – Giornate, seminari, tavole rotonde e incontri scientifici**

Tutti gli Associati dell'MCI hanno diritto di partecipare a Giornate o incontri organizzati direttamente dall'Associazione, salvo i limiti imposti dalle strutture o da motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

L'accesso ai locali nei quali tali manifestazioni si svolgono è limitato agli Associati dell'MCI. Il Comitato Esecutivo stabilisce, di volta in volta, se e a quali condizioni i non Associati dell'MCI possono partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione.

#### **Articolo 63 – Diffusione delle informazioni**

E' compito e cura del Comitato Esecutivo promuovere l'informazione agli Associati su ogni fatto od evento connesso alla vita dell'Associazione, utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei, compatibilmente con la tempestività e l'economicità.

Il Comitato Esecutivo privilegia e promuove il dibattito e lo scambio di informazioni e delle opinioni tra i Soci utilizzando la Newsletter dell'Associazione o qualunque altro strumento ritenuto più idoneo al raggiungimento degli scopi prefissati dall'Assemblea degli Associati.

#### **Articolo 64 – Informazioni scientifiche**

E' facoltà del Comitato Esecutivo, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, di attivare un sistema di aggiornamento scientifico e professionale degli Associati, promuovendo la distribuzione di articoli, pubblicazioni scientifiche ed articoli di aggiornamento culturale secondo gli interessi professionali e culturali di ciascuno di essi.

#### **Articolo 65 – Patrocinio**

E' facoltà del Comitato Esecutivo di dare il patrocinio dell'MCI ad iniziative culturali o didattiche organizzate da altri Enti, Organizzazioni o Società che siano congruenti con gli scopi e la missione dell'Associazione stessa.

## **Titolo XII: SOSTITUZIONI, CUMULO, INCOMPATIBILITÀ**

### **Articolo 66 – Sostituzioni**

La sostituzione delle cariche sociali avviene secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Per quanto riguarda non espressamente contemplato dallo Statuto, la decisione è demandata al Comitato Esecutivo.

### **Articolo 67 – Cumulo**

Non è ammesso il cumulo di cariche.

In caso di vacanza a qualunque titolo delle cariche di Presidente, VicePresidente, Segretario o Tesoriere, il Comitato Esecutivo provvede prontamente alla sostituzione assegnando la carica ad un membro del Comitato Esecutivo secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In caso di vacanza temporanea il Presidente provvede all'attribuzione dell'incarico.

### **Articolo 68 – Incompatibilità**

Per quanto non previsto in tema di incompatibilità nel presente Statuto, decide il Comitato Esecutivo fatta salva la ratifica dell'Assemblea degli Associati.